

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Maquet SAS (Ardon, Francia) (rappresentanti: N. Hebeis, avvocato)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 13 febbraio 2012 (procedimento R 67/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Capella EOOD e la Maquet SAS.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Copernicus-Trademarks Ltd sopporterà le proprie spese nonché le spese dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e quelle della Maquet SAS.

<sup>(1)</sup> GU C 200 del 7.7.2012.

---

### Sentenza del Tribunale 19 giugno 2015 — Z/Corte di giustizia

(Causa T-88/13 P) <sup>(1)</sup>

**(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Imparzialità del Tribunale della funzione pubblica — Istanza di ricusazione di un giudice — Riassegnazione — Interesse del servizio — Regola della corrispondenza tra il grado e l'impiego — Articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto — Procedimento disciplinare — Diritti della difesa»)**

(2015/C 262/22)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: Z (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentante: F. Rollinger, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia (Rappresentante: A. Placco, agente)

### Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione), del 5 dicembre 2012, Z/Corte di giustizia (F-88/09 e F-48/10, Racc. FP, EU:F:2012:171), diretta all'annullamento di tale sentenza.

### Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione), Z/Corte di giustizia (F-88/09 e F-48/10, Racc. FP, EU:F:2012:171), è annullata nella parte in cui respinge in quanto inconferente il motivo, presentato nella causa F-48/10, vertente sull'incompetenza del comitato per i reclami e sull'illegittimità dell'articolo 4 della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 maggio 2004 relativa all'esercizio dei poteri demandati dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea all'autorità con i poteri di nomina nonché dal Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea all'autorità abilitata a concludere i contratti d'assunzione.
- 2) L'impugnazione è respinta quanto al resto.

- 3) Il ricorso nella causa F-48/10 è respinto nella parte in cui era fondato sul motivo vertente sull'incompetenza del comitato per i reclami e sull'illegittimità dell'articolo 4 della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 maggio 2004 relativa all'esercizio dei poteri demandati dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea all'autorità con i poteri di nomina nonché dal Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea all'autorità abilitata a concludere i contratti d'assunzione.
- 4) Relativamente alle spese afferenti alla presente causa, Z sopporterà tre quarti delle spese sostenute dalla Corte di giustizia e tre quarti delle proprie spese e la Corte di giustizia sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute da Z.

<sup>(1)</sup> GU C 233 del 10.8.2013.

**Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015 — SACE e Sace BT/Commissione**

(Causa T-305/13) <sup>(1)</sup>

**(«Aiuti di Stato — Assicurazione del credito all'esportazione — Copertura riassicurativa accordata da un'impresa pubblica a una sua controllata — Conferimenti di capitale volti a coprire le perdite della controllata — Nozione di aiuti di Stato — Imputabilità allo Stato — Criterio dell'investitore privato — Obbligo di motivazione»)**

(2015/C 262/23)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrenti: Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) (Roma, Italia); e Sace BT SpA (Roma) (rappresentanti: M. Siragusa e G. Rizza, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, D. Grespan e K. Walkerová, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assisto da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione 2014/525/UE della Commissione, del 20 marzo 2013, sulle misure SA.23425 (11/C) (ex NN 41/10) attuate dall'Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di Sace BT SpA (GU 2014, L 239, pag. 24).

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 2, secondo comma, della decisione 2014/525/UE della Commissione, del 20 marzo 2013, sulle misure SA.23425 (11/C) (ex NN 41/10) attuate dall'Italia nel 2004 e nel 2009 in favore di Sace BT SpA, è annullato.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) e la Sace BT sopporteranno le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.